

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	C.C.	64	19-12-2011
	Scioglimento vincoli convenzionali relativi alle aree in comparti convenzionati ai sensi della L. 865/71.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica - ore 21:00

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
RANIERI GIOVANNI BATTISTA	Consigliere	NO
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
RISI ANNAROSA	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
PALEARI MARIO	Consigliere	NO
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	SI
TREVISIOL ROBERTA	Consigliere	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
MARIANI CLAUDIO	Consigliere	SI
GRIMOLDI DARIO	Consigliere	SI
LUCCHINI STEFANO	Consigliere	NO
MORONI GIULIA	Consigliere	NO
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
ARMANI PIER LUIGI	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI: 13

TOTALE ASSENTI: 4

ASSENTI GIUSTIFICATI : RANIERI GIOVANNI BATTISTA, PALEARI MARIO

Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.

Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Entrano in aula i consiglieri comunali Mariani e Grimoldi.

Presenti N. 11

Assenti N. 06 (Ranieri – Paleari – Lucchini – Risi – Cavallo e Irmici)

OGGETTO: Scioglimento vincoli convenzionali relativi alle aree in comparti convenzionati ai sensi della L.865/71

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.31, commi da 45 a 50, della Legge 23.12.1998 n.448 concede ai Comuni di poter cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) già concesse in diritto di superficie.-

Dato atto che con precedente deliberazione di consiglio comunale n.11 del 22.02.2011 “*Nuovi criteri per la rivendita degli alloggi convenzionati ai sensi della L.865/71 e conseguente modifica della precedente deliberazione di Consiglio comunale n.69 dell’ 11.11.2010*”, fu deciso che ai fini delle future alienazioni il criterio di rivendita degli alloggi ERP, già convenzionati ex legge 865/71, dovesse fare riferimento all’art.28 lett.c) del Regolamento del Piano di Zona Consortile e ciò per coloro i quali avessero proceduto alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.-

Ritenuto necessario ed opportuno dover provvedere a rivedere quanto deciso in merito, anche su sollecitazioni di alcuni cittadini interessati alla trasformazione, senza che venga apposto alcun limite territoriale e quindi concedendo lo scioglimento totale dei vincoli convenzionali ivi incluso quello che fa riferimento alla determinazione del cosiddetto prezzo imposto di rivendita, oggi ancorato ai criteri del Regolamento del Piano di zona consortile CIMEP.-

Dato atto altresì che con delibera di Assemblea Consortile n. 14 del 2010 è stato avviato il processo di scioglimento del Consorzio CIMEP che prevede ad oggi il permanere di un’attività fino al termine del corrente anno e che successivamente le funzioni saranno assunte dalla Provincia di Milano a mezzo di un servizio specifico che si occuperà del cosiddetto Housing Sociale e che pertanto risulterebbe incongruente la decisione di sottostare ad un regolamento consortile laddove detto consorzio risulta di fatto sciolto.-

Richiamato il parere espresso dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – con propria decisione del 15.02.2011, con il quale, è stata data risposta ad una specifica richiesta avanzata dal Comune Castelseprio (VA) in ordine alla facoltà di cancellazione di ogni vincolo previsto nelle convenzioni, che qui si allega in copia (ALL.1).-

Dato atto che a giudizio della Corte dei Conti, nel richiamato parere del 15.02.2011, è stato chiaramente affermato che *...”i vincoli previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Comune con i concessionari del diritto di superficie dovevano ritenersi già cadutati con l’entrata in vigore della nuova disciplina (Legge 179 del 1992) e, quindi, non si pone oggi un problema di rimozione di tali clausole limitative in occasione del trasferimento della piena proprietà”*.-

Evidenziato che recentemente il legislatore con l’approvazione della Legge 106 del 12.07.2011 ha proceduto ad integrare l’art.31 della L.448/1998 (legge finanziaria) con il comma 49bis stabilendo di fatto una sostanziale equiparazione giuridica tra le Convenzioni ex art.35 L.865/71, sottoscritte prima dell’entrata in vigore della L.179/1992 (cosiddetta Legge “*Botta-Ferrarini*”) e quelle sottoscritte successivamente; stabilendo di fatto la rimozione anche a carico delle prime (ante 1992) dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, così sancendo definitivamente che in materia di scioglimento dei vincoli si debba fare riferimento a quanto già contenuto nelle disposizioni della L.179/1992 ed in particolare dell’art.20.-

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto che è intendimento di questa amministrazione voler procedere a dare compiuta definizione al procedimento in corso per la trasformazione dei diritti di superficie in piena proprietà e che per un principio eguale trattamento, visti i pronunciamenti della Corte dei Conti e particolarmente la novità legislativa introdotta con le modifiche apportate alla L.448/1998 dalla L.106/2011, ritiene voler procedere allo scioglimento di tutti i vincoli previsti nelle convenzioni già stipulate ai sensi dell'art.35 della L.865/71, con riferimento a tutti i comparti qui di seguito indicati:

VIA MAZZINI

- Edilizia Nuova CLI Srl;
- Nuovo Habitat soc. coop. a r.l. ;
- Giuseppe Garibaldi soc. coop. a r.l.;
- Coop. Don Giulio Magni

VIA LAINATE

- Edilizia La Nuova Casa soc. coop. a r.l.;
- Cooperativa Lombardia Immobiliare (CLI);

VIA G.B. VICO

- Cooperativa Santa Rita.

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto, per le ragioni indicate in premessa, che in tutti i lotti già concessi in diritto di superficie già convenzionati ai sensi dell'art.35 della L.865/71 come meglio di seguito indicati:

VIA MAZZINI

- Edilizia Nuova CLI Srl;
- Nuovo Habitat soc. coop. a r.l. ;
- Giuseppe Garibaldi soc. coop. a r.l.;
- Coop. Don Giulio Magni

VIA LAINATE

- Edilizia La Nuova Casa soc. coop. a r.l.;
- Cooperativa Lombardia Immobiliare (CLI);

VIA G.B. VICO

- Cooperativa Santa Rita.

si proceda allo scioglimento di tutti i vincoli previsti nelle convenzioni già stipulate con riferimento a coloro i quali abbiano già proceduto e per color i quali decidano di procedere alla trasformazione del proprio diritto di superficie in diritto di piena proprietà.-

2. di stabilire che per quanto non espressamente richiamato nel presente atto sono valide le determinazioni tutte contenute negli atti comunali già in precedenza assunti fatta eccezione per quando disposto con Deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 22.02.2011, che si deve intendere sostituita dalle determinazioni contenute nel presente atto.-
3. di demandare alla Giunta comunale l'approvazione, in attuazione di quanto ivi deliberato, dello schema di convenzione da adottare per la trasformazione dei diritti di superficie in piena proprietà e di demandare all'organo esecutivo del Comune l'incombenza di variare lo schema convenzionale già oggetto di approvazione con Deliberazione di Giunta comunale n.46 del 15.03.2011.-

4. di specificare che quanto contenuto nel presente atto debba trovare applicazione con riferimento a tutti coloro i quali abbiano debbano ancora procedere alla definizione del procedimento di trasformazione e per coloro i quali hanno già proceduto alla trasformazione, con evidenza che per questi ultimi si stabilisca con specifico atto la sottoscrizione della nuova convenzione che sostituirà di fatto quella già sottoscritta.-
5. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 (ALL.2).-

Entrano in aula i consiglieri comunali Irmici e Cavallo

Presenti N. 13

Assenti N. 04 (Ranieri – Paleari – Lucchini e Risi)

DISCUSSIONE:

Il Sindaco invita il tecnico comunale ad illustrare la deliberazione che è stata dallo stesso istruita.

Atri interventi:

Lazzaroni

Armani

VOTAZIONE:

Presenti	N.	13
Astenuti	N.	==
Votanti	N.	13
Contrari	N.	==
Favorevoli	N.	13

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione

Il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto.-

VOTAZIONE:

Presenti	N.	13
Astenuti	N.	==
Votanti	N.	13
Contrari	N.	==
Favorevoli	N.	13

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

PROCLAMA

l'attribuzione della immediata eseguibilità.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

DISPONE

che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 26-01-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 05-02-2012 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO
